

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Domanda ordinaria per far valere una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare: incompetenza, inammissibilità, improcedibilità o improponibilità?

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa.

NDR: in tal senso si veda Cass. n. del 02/08/2011 e Cass. n. del 20/09/2013.

Tribunale di Roma, sentenza del 30.10.2017

...omissis...

Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 6.3.2014, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in questa sede chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *dddddd*

b) accertare e dichiarare che all'istante per le ragioni di cui in premessa compete la somma di € 29.522,05 a titolo di indennità preavviso giusta causa dimissioni, ratei 13 e 14ma mensilità, rateo ferie maturate e non godute, ratei permessi ex festività, festivi coincisi con la domenica, differenze retributive, paga arretrata dal 01.04.2013 al 12.09.2013, T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 29.522,05 a titolo di indennità preavviso giusta causa dimissioni, ratei 13ma e 14ma mensilità, rateo ferie maturate e non godute, ratei permessi ex festività, festivi coincisi con la domenica, differenze retributive, paga arretrata dal 01.04.2013 al 12.09.2013, T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo."

A fondamento delle proprie domande rappresentava di essere stato assunto il 10.1.2011 con contratto dapprima di apprendistato e poi trasformato l'11.1.2013 in contratto a tempo indeterminato fino al 12.9.2013 data in cui lo stesso ricorrente comunicava le proprie dimissioni per giusta causa stante il mancato procedimento delle buste paga.

La causa interrotta a causa del fallimento della società resistente e tempestivamente riassunta è stata decisa all'odierna udienza mediante la presente sentenza contestuale.

Motivi della decisione

La domanda è improcedibile nei confronti del Fallimento Edddd

Occorre infatti rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di sottoposizione del datore di lavoro al fallimento occorre distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera la regola della improcedibilità o improseguibilità dovendo essa essere azionata dinanzi al Tribunale Fallimentare, ad eccezione delle sole domande di impugnativa di licenziamento volte ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro, che, quale bene della vita non assimilabile a quello puramente patrimoniale sotteso ai crediti pecuniari, è sottratto alla regola della *par condicio creditorum* (si veda ad es. Cass. n. del 29/03/2011 che ha così statuito: ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come

mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum").

Si veda, sul tema, anche Cass. n. del 22/05/2002: per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna."

Se tanto è, non v'è dubbio che, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente sia radicalmente sottratta, sulla base delle indicazioni sin qui fornite, alla cognizione del giudice del lavoro, dacché non contenente alcuna pretesa reintegratoria, essendo volta a far valere soltanto crediti, di natura retributiva o risarcitoria, gravanti sul patrimonio del fallito, previo accertamento di quanto strumentale alla detta condanna.

Ne consegue l'improcedibilità della domanda spiegata in questa sede nei confronti del fallito.

Si veda in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inadatta a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa (fattispecie relativa a domanda di condanna al pagamento di crediti pecuniari derivante dal rapporto di lavoro nei confronti di un imprenditore fallito) (Cass. n. del 02/08/2011; Cass. Ordinanza n. del 20/09/2013).

Il ricorso è dunque improcedibile.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la contumacia della controparte.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *hh* con ricorso depositato il 6/3/2014, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese di lite.